

Quesito del 16 luglio 2017

Traslazione di salma senza autorizzazione

Si chiede di sapere quali provvedimenti adottare nel caso in cui uno dei congiunti del defunto ne trasli la salma, dal loculo (accessibile a tutti) alla cappella gentilizia senza autorizzazione comunale e senza il consenso degli altri congiunti.

Comune di Campo di Giove (AQ)

Risposta:

Ricapitoliamo meglio la richiesta, sulla base di un approfondimento doveroso del caso che abbiamo operato.

Un familiare (Figlio) decide di trasferire le salme del Padre e della Madre da due loculi in colombario a due loculi della propria Tomba di Famiglia, senza però ricorrere all'assenso da parte della Sorella.

Le due Salme erano tumulate in due loculi rilasciati, concessi dal Comune quando i due defunti erano ancora in vita: quindi Figlio e Sorella, oggi, a morte avvenuta dei due Genitori, sono gli attuali intestatari, equamente cioè in quota parte, delle rispettive concessioni di tali due loculi.

L'operazione dello spostamento delle due Salme, è avvenuta rapidamente, ad opera del Figlio riuscendo, assistito da una Impresa di Pompa Funebre ed un muratore/marmista, in una sola mattinata, a completare l'operazione, culminata addirittura con l'apposizione di nuove lapidi persino provviste di relativa iscrizione, quindi apposte nella nuova ubicazione.

Il Figlio morì pochissimo tempo dopo. Occorre precisare che all'epoca Egli non operò senza pensare di richiedere l'autorizzazione: provvide a presentare una richiesta all'ASL competente della zona, compilando uno stampato in uso, o meglio un vecchio stampato, essendo intervenuta poco tempo prima una nuova normativa Regionale (siamo nella Regione Abruzzo, rif. è la Legge Regionale Abruzzo n. 41 del 2012, art. 21 commi 2 e 4) che non richiedeva più l'autorizzazione dell'ASL per i trasferimenti delle salme.

Comunque tale Figlio operò pensando che la presentazione del documento, fosse automaticamente richiesta ed autorizzazione: quindi, pensando di essere a posto con gli adempimenti, diede corso alle traslazioni.

La Sorella, nella rapidità dell'intervento, solo a cose fatte poté prendere atto della traslazione: non avendo aderito all'operazione si rivolse pertanto al Comune, richiedendo il ripristino delle originarie sepolture.

Ad oggi non è stata ancora data risoluzione a quanto avvenuto e permane il totale disaccordo viepiù considerando che il Figlio-Fratello (attore dell'improvvisa profanazione) anche egli oggi è defunto.

Allo stato attuale, dunque, la Sorella non può svolgere quell'atto definito "Pietas dei defunti familiari" in quanto l'accesso alla Tomba di Famiglia del Fratello è impedito perchè il sacello è chiuso a chiave.

Per consuetudine o per nozione comune il "cadavere" è il corpo dell'uomo dopo la morte. La morte estingue la capacità giuridica, fa cessare la capacità di agire, annulla la persona fisica e la personalità, ma non per questo viene meno la tutela penale della spoglia che conservi in tutto o in parte le sembianze umane, sì da suscitare il sentimento di pietà verso i defunti (il rif. normativo a riguardo è il DPR 285 del 1990 cioè il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria ed il DPR 254



del 2003 che lo ha parzialmente modificato ed integrato proprio nella considerazione di ‘cadavere’ e di ‘resto mortale’).

La “Pietas dei defunti familiari” è “un presunto diritto di proprietà” inteso esclusivamente ‘quale diritto di determinare la destinazione del proprio cadavere’, slegato comunque da qualsiasi valenza di carattere patrimoniale e oggetto invece di un diritto privato non patrimoniale, desumibile dalla consuetudine e contenente la facoltà di determinare il modo e la forma della sua normale destinazione. Nella generalità vi è mancanza di una manifestazione di volontà da parte del defunto, “il diritto di determinare la destinazione del cadavere spetta, in base a una remota consuetudine ispirata a sentimenti di pietas familiare, agli stretti congiunti del defunto stesso e precisamente al ‘coniuge’ o, in difetto, al parente più prossimo” ma nel Nostro caso i Genitori avevano espresso una precisa intenzione: la sepoltura in loculo, quelli acquisiti in concessione dal Comune, in vita.

Continuando ad analizzare l’aspetto legislativo, ricordiamo che il Codice Penale al Capo II – Dei Delitti contro la pietà dei Defunti, contempla vari artt., dal 407 (Violazione di sepolcro) al 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) e tali norme sono considerate la “tutela penale del cadavere”. Inoltre vale la pena richiamare il Codice Civile, il Libro IV, “Delle obbligazioni” – Titolo IX, “Dei fatti illeciti” (artt. dal 2043 al 2059), in particolare si segnala l’art. 2043 “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (*Di cui all’art. 2058*).

Di fatto il risultato attuale è il seguente: l’impedimento del”diritto alla pietas dei parenti defunti” peraltro familiari diretti (sorella-figlia), in quanto la tomba di famiglia è anche chiusa a chiave e la chiave è nella sola disponibilità degli attuali “eredi” o meglio aventi titolo del suddetto Figlio.

Per quanto concerne invece la “trafugazione delle salme” di fatto è un reato in capo al “Figlio” (oggi deceduto anche egli), quindi nell’eventualità l’attore del reato di violazione di sepolcro non è più perseguibile.

Risultato dunque oggi è l’attuale sepoltura dei Genitori in una Tomba di famiglia che non venne scelta come sepolcro da tale Padre e Madre, peraltro un luogo di sepoltura inaccessibile in quanto gli spazi per svolgere il rito ed eventuali uffici è impedito da una chiusura a chiave di porta o cancelletto. Differentemente dovrebbe essere consentita la libera visita da parte di tutti i parenti di tali defunti per la “preghiera, deposizione di fiori (se autorizzati), accensione di lumini (se autorizzati), la possibilità di richiedere la luce votiva (se autorizzabile ed eseguibile) oltre alle normali visite non condizionate.

Pertanto occorre orientarsi verso la liberalizzazione della visita al sepolcro, incondizionata a tutti i familiari, altrimenti occorrerà attivare la diffida al ripristino della originaria (e desiderata dai Defunti Genitori) collocazione di tali salme nei due loculi di originaria sepoltura, concessione cimiteriale il cui titolo e disponibilità è equamente diviso tra i discendenti diretti.

Preordinato a quanto sarebbe necessario operare l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un indirizzo che dia disposizione attraverso un atto di Giunta comunale o determinazione dirigenziale, alla consegna di copia delle chiavi di portoncini, porte, cancelli cancelletti e chiusure varie delle tombe di famiglia (tutte quelle presenti nel cimitero comunale) al fine di consentire al Comune lo svolgimento della piena gestione cimiteriale che si attua anche svolgendo secondo necessità sopralluoghi sui manufatti del cimitero comunale ed anche privati ai fini della pubblica incolumità e del Servizio di custodia posto in atto dai disposti normativi nazionali (DPR 285/199 art. 55). A seguire si avvierà la diffida a rendere disponibile la visita al sepolcro a tutti i familiari senza condizioni, in difetto o alla prima inottemperanza scatterà automaticamente la richiesta di ripristino delle originarie sepolture dei Genitori nei rispettivi loculi ovvero dopo 30 giorni di ulteriore inottemperanza Vi provvederà d’ufficio il Comune che porrà a ruolo tutte le spese che saranno sostenute a riguardo, in capo dunque a tutti gli attuali aventi titolo alla Tomba di Famiglia.



Come si vede l'intento è quello di superare la mancanza di un Regolamento di Polizia mortuaria comunale che abbia regolamentato tali evenienze e la riappropriazione della organizzazione e gestione del servizio pubblico cimiteriale che deve garantire il governo di tali eventi arbitrari in quanto parliamo non di aree private ma di sepolcri privati nei cimiteri, quindi in manufatti esistenti in suolo demaniale cimiteriale e finalizzati alla sepoltura dei defunti e non di altro.

In tale modo si otterrà il ripristino di condizioni che riportano in seno all'ente locale la garanzia dell'azione pubblica e si suggerisce di intraprendere subito l'organizzazione di un Capitolato speciale di appalto di Servizi cimiteriali per avviare la procedura di affidamento all'esterno dello stesso, garantendosi la gestione e conduzione secondo le disposizioni di capitolato e non le opportunità di questa o quella Impresa di pompa funebre che ricordiamo sono per legge "agenti di commercio" e non altro (no Cooperativa multi servizi, no impresa edile).

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App